Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 5 gennaio 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro*). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **877**.
Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio. Pag. 98

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **878**.
Provvidenze per l'industria cantieristica navale Pag. 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1973.
Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.
Iscrizione di tre varietà di foraggere leguminose nei registri delle varietà . . . . Pag. 105

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.
Competenze del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Volos (Grecia) . . . . Pag. 106

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.
Competenze del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rochester (Stati Uniti) . . . . Pag. 106

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze . . . Pag. 107

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1973.
Istituzione delle sezioni doganali di « Zingonia » e « Terminal Trento Uno » . . . . Pag. 107

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1973.
Sostituzione di un sindaco effettivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento . . Pag. 107

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia Romagna . . . . Pag. 108

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1974.
Disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti . . . . . Pag. 111

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Massafra . . . . Pag. 112

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Siano . . . . Pag. 112

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni. Pag. 113

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 113

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza delle cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari . . . . Pag. 114
Esito di ricorsi . . . . Pag. 114

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile . Pag. 115

Ministero della sanità: Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. Pag. 119

Provincia di Trento: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento . . . . Pag. 120

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 120

Ufficio medico provinciale di Palermo: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo . . . . Pag. 120

Ufficio veterinario provinciale di Pesaro e Urbino: Graduatoria generale del concorso al posto di direttore di macello vacante nel comune di Fano . . . . . . Pag. 120

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano:

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 1973, n. **36.**
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelrotto . . . . Pag. 121

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 1973, n. **37.**
Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. Pag. 121

LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. **38.**
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20. Pag. 124

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 5 DEL 5 GENNAIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti:** 3ª estrazione delle speciali cartelle 7 %, emesse in dipendenza del decreto ministeriale 28 maggio 1971, effettuate nell'anno 1973.

(13307)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1973, n. **877.**
Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.

Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

Art. 2.

Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.

E' fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.

Le domande di iscrizione al registro di cui all'articolo 3 dovranno essere respinte quando risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dell'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti.

E' fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Art. 3.

I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito « registro dei committenti » istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà essere iscritto nel registro di ciascuna provincia.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonchè l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione.

Art. 4.

Presso ciascuna sezione comunale dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori che ne facciano richiesta o, d'ufficio, quelli di cui al secondo comma del successivo articolo 5.

Il dirigente la sezione comunale o la commissione comunale quando sia costituita ai sensi del settimo comma del successivo articolo 5 curano la tenuta e l'aggiornamento del registro, che può essere liberamente consultato. Il dirigente la sezione trasmette mensilmente l'elenco dei lavoratori iscritti nel registro all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente per il tramite delle sezioni comunali di collocamento.

E' ammessa la richiesta nominativa.

Art. 5.

Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti il lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;

c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, alla commissione regionale di cui all'articolo 6, che decide in via definitiva.

Le decisioni della commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.

Presso le sezioni comunali dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono costituite commissioni comunali per il lavoro a domicilio, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

La commissione comunale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è presieduta dal dirigente la sezione ed è composta:

a) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani, e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede comunale;

b) dal sindaco o da un suo delegato.

La commissione comunale propone l'iscrizione d'ufficio di cui al secondo comma del presente articolo e svolge sul piano locale i compiti indicati al terzo comma del presente articolo.

I membri delle commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni.

Art. 6.

Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.

La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente articolo 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.

La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo alla effettiva rappresentatività in sede regionale;

c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

Art. 7.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per il lavoro a domicilio con il compito di coordinare a livello nazionale l'attività delle commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio in ordine agli accertamenti e agli studi sulle condizioni in cui si svolge detto lavoro. Al 31 dicembre di ciascun anno la commissione svolge una relazione generale sull'evoluzione del fenomeno, indicando gli aspetti meritevoli di attenzione e di eventuali interventi.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è presieduta dallo stesso o da un suo rappresentante, ed è composta:

a) dal direttore generale del collocamento della manodopera;

b) dal direttore generale dei rapporti di lavoro;

c) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede nazionale.

I membri della commissione durano in carica tre anni.

Art. 8.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio debbono essere retribuiti sulla base di tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria.

Qualora i contratti collettivi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta di 8 membri, in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori nominati dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Presiede la commissione, senza diritto di voto, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro.

Spetta altresì alla commissione determinare la percentuale sull'ammontare della retribuzione dovuta al lavoratore a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonchè le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Ove la tariffa e le indennità accessorie di cui ai precedenti secondo e terzo comma, non vengano determinate in un congruo termine fissato dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, le medesime sono stabilite con decreto dello stesso direttore dell'ufficio regionale del lavoro in relazione alla qualità del lavoro richiesto, in base alle retribuzioni orarie fissate dai contratti collettivi osservati dall'imprenditore committente o dai contratti collettivi riguardanti lavorazioni similari.

Le tariffe di cottimo pieno applicabili al lavoro a domicilio sono adeguate alle variazioni dell'indennità di contingenza al 30 giugno o al 31 dicembre di ogni anno, con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

Art. 9.

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione di quelle in materia di integrazione salariale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di due anni dalla data medesima, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione centrale di cui al precedente articolo 7, sono stabilite, anche per singole zone territoriali, tabelle di retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Art. 10.

Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati, la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonchè la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e qualità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 11.

Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

Art. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'esercita per il tramite dell'ispettorato del lavoro, secondo le norme vigenti.

Art. 13.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano agli intermediari per le violazioni del divieto di intermediazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il committente lavoro a domicilio il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma e agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore a domicilio e per ogni giornata di lavoro.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela delle lavoratrici madri, di collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori in quanto applicabile.

Art. 14.

La legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — ZAGARI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **878.**

Provvidenze per l'industria cantieristica navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI

Art. 1.

(*Contributo per nuove costruzioni navali*)

Per la costruzione di nuove navi mercantili complete a scafo metallico può essere concesso ai cantieri navali nazionali costruttori un contributo calcolato con le seguenti percentuali sul prezzo contrattuale:

9 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1972;

8 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1973;

7 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1974;

6 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1975;

4 per cento per i contratti di costruzione stipulati entro il 1976.

Per le costruzioni iniziate per conto proprio dal cantiere costruttore le percentuali suddette si applicano con riferimento all'anno di inizio dei lavori sul prezzo dichiarato dal cantiere.

Art. 2.

(*Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali*)

Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo precedente i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971; sono in ogni caso esclusi dalla concessione i cantieri ai quali siano stati concessi i benefici del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale.

Art. 3.

(*Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali*)

Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:

a) le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;

b) i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera *b*);

d) le navi costruite per conto dello Stato.

Art. 4.

(*Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali*)

Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;

b) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo della costruzione;

d) salvo che la costruzione sia eseguita per conto proprio, il committente e l'eventuale clausola della revisione del prezzo.

Art. 5.

(*Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali*)

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Nell'assegnazione annuale il Ministro per la marina mercantile concederà i contributi secondo un ordine di priorità che tenga conto delle necessità di sviluppo della flotta nazionale nei settori carenti, secondo le direttive del CIPE.

Nel provvedimento di cui al primo comma non viene tenuto conto della eventuale clausola di revisione del prezzo.

Il provvedimento viene adottato alla presentazione della domanda, corredata del contratto della costruzione registrato, ovvero, se già stipulato, del contratto di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere, ma non può essere reso esecutivo prima che la costruzione abbia raggiunto un avanzamento globale del 25 per cento.

Art. 6.

(Classificazione delle navi)

Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

Art. 7.

(Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali)

Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro 24 mesi dal loro inizio.

Il termine di cui innanzi può essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che la inosservanza è dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente d'ordine tecnico in relazione al tipo e alle caratteristiche della costruzione navale.

L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo.

Art. 8.

(Apprestamenti difensivi)

Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:

a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;

b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;

c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.

Tuttavia per le navi di tipo *bulk-carrier*, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.

Qualora il Ministero della difesa — Stato maggiore della marina — ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.

Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocità oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.

Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.

I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa — Stato maggiore della marina — che indicherà i lavori da eseguirsi in tempo utile prima dell'inizio dei lavori.

Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della marina, può concedere deroghe ai relativi obblighi.

Art. 9.

(Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali)

In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 5.

A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruità del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sarà modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'articolo 5.

Art. 10.

(Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali)

Per i lavori navali diversi da quelli di costruzione può essere concesso alle imprese assuntrici dei medesimi un contributo calcolato sul prezzo dei lavori stessi nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni seguenti:

7 per cento per lavori iniziati nel 1972 esclusi i prezzi inferiori a 10 milioni;

7 per cento per lavori iniziati nel 1973 esclusi i prezzi inferiori a 12 milioni;

6 per cento per lavori iniziati nel 1974 esclusi i prezzi inferiori a 15 milioni;

6 per cento per lavori iniziati nel 1975 esclusi i prezzi inferiori a 17 milioni;

5 per cento per lavori iniziati nel 1976 esclusi i prezzi inferiori a 20 milioni.

Per lavori navali diversi si intendono quelli di trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili in esercizio nonché l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.

Il contributo può essere concesso soltanto alle imprese in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 che abbiano continuato la propria attività anche se con temporanea sospensione fino al 31 dicembre 1971.

Art. 11.

(Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali)

Il contributo di cui all'articolo precedente non può essere concesso per i lavori eseguiti su navi e galleggianti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*) dell'articolo 3, salve le eccezioni nelle medesime previste.

Il suddetto contributo non può essere altresì concesso a titolo di trasformazione per i lavori eseguiti su navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate.

Art. 12.

(Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali).

Il contributo di cui all'articolo 10 è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile.

La liquidazione del contributo è disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e del relativo prezzo.

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE.

Art. 13.

(Contributo per nuovi investimenti)

Per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative, predisposti dalle imprese di costruzione di navi per la navigazione marittima e dalle imprese addette ai lavori diversi rispettivamente previste dagli articoli 2 e 10, ed approvati dal Ministro per la marina mercantile, destinati ad accrescere la capacità competitiva delle imprese attraverso il potenziamento dell'assetto impiantistico o il miglioramento dell'organizzazione produttiva relativi ai lavori navali, può essere concesso un contributo del 10 per cento sul totale degli investimenti ammessi.

Sono esclusi dal contributo i lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Art. 14.

(Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per nuovi investimenti)

L'approvazione delle iniziative e i contributi di cui all'articolo precedente sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Sul contributo concesso possono essere corrisposti due anticipi del 35 per cento ciascuno in ragione del corrispondente raggiunto grado di avanzamento dei lavori.

La liquidazione finale del contributo è disposta previo accertamento tecnico dell'esecuzione dei lavori approvati con il controllo di una commissione presieduta da un direttore generale del Ministero della marina mercantile e composta di quattro membri, di cui due del Ministero della marina mercantile, uno del Ministero dei lavori pubblici e uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le iniziative di cui al primo comma sono approvate sulla base di un piano di sviluppo globale della cantieristica italiana che dovrà essere approvato dal CIPE e presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 giugno 1974.

Art. 15.

(Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature)

Le richieste per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative di cui all'articolo 13 debbono essere presentate per l'approvazione entro il 30 giugno 1975 ed i lavori ultimati nel termine di 24 mesi dalla data di scadenza della presente legge.

Qualora per fondati motivi si preveda che le iniziative approvate non possano essere realizzate, la concessione del contributo può essere revocata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 16.

(Controllo e vigilanza)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della legge stessa.

I cantieri navali e le altre imprese interessate sono obbligati a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio del controllo.

In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate.

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del registro italiano navale.

Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 3 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi.

Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al registro navale italiano un terzo della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale un sesto della ritenuta medesima.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì, a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione e di architettura navale.

Art. 17.

(Accertamento dell'esecuzione dei lavori)

L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dagli articoli 1 e 10 è effettuato dal registro italiano navale con l'intervento eventuale di rappresentanti dell'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 18.

(Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi)

I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi suddetti.

In caso di decadenza dal contributo per inosservanza del termine di cui al primo comma e in ogni altro caso di decadenza, devono essere restituiti gli importi eventualmente già corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Art. 19.

(Termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo per alcune costruzioni navali)

Il contributo calcolato con l'aliquota dell'anno 1972 può essere concesso per le nuove costruzioni navali per le quali, nell'ultimo trimestre del 1971, sia stato stipulato il contratto di costruzione ma i lavori relativi non siano stati iniziati ovvero, pur essendo stati iniziati i lavori nel trimestre suddetto, non sia stata presentata entro il 1971, la domanda per la concessione del contributo previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19.

La domanda per la concessione del contributo, con le indicazioni previste nell'articolo 4, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la concessione del contributo si osserva quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5.

Art. 20.

(Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19).

Alle imprese costruttrici di motori navali che abbiano iniziato durante la validità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, i lavori per la creazione di nuovi stabilimenti produttivi di rilevante importanza può essere concesso, sull'investimento ritenuto ammissibile, un contributo del 6 per cento.

Il contributo suddetto è liquidato dopo la ultimazione dei lavori e previo accertamento dell'investimento effettuato, nei modi ritenuti opportuni.

Art. 21.

(Contributo per investimenti in corso nel secondo semestre del 1971)

Il contributo di cui all'articolo 13, con le modalità nel medesimo stabilite, può essere concesso anche per l'esecuzione di opere o l'installazione di impianti e attrezzature la cui realizzazione non sia avvenuta anteriormente al secondo semestre del 1971.

Nel caso di cui al comma precedente si osservano le disposizioni dell'articolo 15.

I contributi per la conversione o la ristrutturazione dell'attività cantieristica navale sono concessi con decreto del Ministro per la marina mercantile previo accertamento dei lavori eseguiti e, in caso di ristrutturazione, anche dell'investimento effettuato.

Gli accertamenti predetti sono eseguiti dalla commissione prevista all'articolo 14, terzo comma, la quale valuta anche la rispondenza alle finalità della legge 4 gennaio 1968, n. 19, di eventuali variazioni apportate ai piani di conversione o di ristrutturazione presentati ai sensi della legge predetta.

Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, il quartultimo ed il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1973, n. 273, nonché le relative norme di applicazione, contenute nel decreto ministeriale 25 maggio 1968, sono abrogati.

Art. 22.

(Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi)

Il periodo di un anno stabilito dall'articolo 18 per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13, limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 medesimo si computa dalla data suddetta.

Art. 23.

(Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19)

Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi di cui al titolo primo della legge 4 gennaio 1968, n. 19, qualora non sia stato possibile accogliere le relative domande, debitamente documentate, per l'esaurimento degli stanziamenti di detta legge.

Art. 24.

(Norme regolamentari)

Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.

Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni e le disposizioni esplicative e adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 25.

(Durata della legge e stanziamenti)

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1976.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 10, 13 e 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 159.000 milioni così ripartita in milioni di lire:

Anno finanziario A	Contributi articoli 1 e 10 B	Contributo articolo 13 C	Contributo articolo 20 D	Totale
1974	18.500	2.000	2.000	22.500
1975 . . .	22.500	2.000	2.000	26.500
1976 . . .	24.000	2.000	—	26.000
1977 .	23.000	2.000	—	25.000
1978 . . .	23.000	2.000	—	25.000
1979	23.000	2.000	—	25.000
1980	8.000	1.000	—	9.000
Totale . . .	142.000	13.000	4.000	159.000

Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna *B* il 7 per cento può essere riservato alla concessione del contributo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato possono essere integrati gli stanziamenti di cui al secondo comma.

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento per l'esercizio successivo.

Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validità della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per i lavori di cui agli articoli 10 e 13 l'autorizzazione è limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza.

Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sarà autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689.

All'onere di 22.500 milioni derivante dall'attuazione la presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — GIOLITTI — LA MALFA — MORO — TANASSI — GULLOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Vincenzo Mazzamuto;

Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Francesco Valeri è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio, in sostituzione del dottore Vincenzo Mazzamuto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1973
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 15

(13946)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Iscrizione di tre varietà di foraggere leguminose nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 in data 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di tre varietà di foraggere leguminose;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di foraggere leguminose, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Erba medica « Hybride Milfeuil »:

responsabile della conservazione in purezza: Dromigny & Hamel - Provins (Francia).

2) Pisello da foraggio « E.F.B. 33 »:

responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società Italiana sementi - Bologna.

3) Pisello da foraggio « Hoedinger »:

responsabile della conservazione in purezza: L.C. Nungesser - Darmstadt (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 8 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI - AGGRADI

(13727)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Competenze del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Volos (Grecia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Volos (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successioni in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene-Pireo;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in Atene-Pireo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: MORO

(13900)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Competenze del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rochester (Stati Uniti).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Rochester (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

rilascio di vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia di New York;

compimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: MORO

(13901)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXVIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXVIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 23 aprile al 5 maggio 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13780)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1973.

Istituzione delle sezioni doganali di « Zingonia » e « Terminal Trento Uno ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e di compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Vista la domanda della Zingone iniziative fondiarie S.p.a. intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale in Zingonia (Bergamo);

Vista la domanda della Zuffo e C. S.r.l. intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso i propri impianti di Trento denominati « Terminal Trento Uno »;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le sezioni doganali di « Zingonia » e « Terminal Trento Uno » dipendenti rispettivamente dalle dogane di Bergamo e di Trento.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dai capi delle competenti circoscrizioni doganali.

Si osserva, per entrambe le sezioni doganali, la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico predetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(13908)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1973.

Sostituzione di un sindaco effettivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale del Consorzio medesimo;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1972, con cui il dott. Alessandro Pistella è stato nominato, tra gli altri, sindaco effettivo del predetto istituto per il triennio 1972-74;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1973 con il quale il dott. Alessandro Pistella è stato nominato direttore generale dell'istituto stesso, a decorrere dal 30 settembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Pistella per il restante periodo del triennio in corso;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Renato Veneri è nominato sindaco effettivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, per il restante periodo del triennio 1972-74, in sostituzione del dott. Alessandro Pistella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(13913)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1973.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ferrara - piovosità ed esondazioni del 7 e 8 marzo 1973 (art. 7); grandinate del 22 e 24 luglio 1973 (articolo 7);

Piacenza - pioggia torrenziale con grandine e vento del 5 luglio 1973 (art. 7); nubifragi dei giorni 18 e 19 settembre 1973 (art. 7);

Bologna - grandinate dei giorni 23, 26, 27, 28, 31 luglio 1973 (art. 7); 2, 3 e 25 agosto 1973 (art. 7);

Reggio Emilia - grandinate del 6, 7, 14, 23 luglio e 23 agosto 1973 (art. 7);

Forlì - grandinate del 9 giugno, 9, 27 e 31 luglio, 2, 6 e 24 agosto 1973 (art. 7);

Ravenna - grandinate del 28 luglio e del 2, 3 agosto 1973 (art. 7);

Parma - grandinate del 7 e 13 giugno, dell'8, 14 e 15 luglio 1973 (art. 7);

Modena - grandinate del 7 giugno, 7, 14, 23 e 30 luglio, nubifragio e grandinate del 23 e 25 agosto 1973 (art. 7); alluvione del 25 e 26 settembre 1973 (articoli 3 e 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Ferrara - grandinate del 22 e 24 luglio 1973 (art. 5):

comune di Porto Maggiore, per i fogli di mappa numeri 124p, 125p, 126p, 141p, 142, 143, 144p, 145p, 151p, 152p;

comune di Mesola, per i fogli di mappa numeri 7p, 9p, 10p, 11, 12, 13, 14, 15p, 16p, 26, 27, 28, 32, 35p;

comune di Codigoro, per i fogli di mappa numeri 8p, 9p, 10p, 11p, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18p, 20p, 21p, 22p, 24p;

comune di Jolanda di Savoia, per i fogli di mappa numeri 9p, 11p, 16p, 17p, 18p, 19, 20, 21, 22, 28p;

Forlì - grandinate del 9 giugno, del 6 e 24 agosto 1973; del 9, 27 e 31 luglio e del 2 agosto 1973 (art. 5):

comune di Cesena, per le frazioni di S. Andrea in Bagnolo, S. Carlo, Borello e S. Martino in Fiume (parte);

comune di Borghi, per i fogli di mappa numeri 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

comune di Sogliano, per i fogli di mappa numeri 28, 30, 29, 37, 48, 46, 47 (in parte) e precisamente le particelle 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; fogli di mappa numeri 23, 14, 7, 6, 13, 12, 11, 22, 36, 4 (in parte) cioè le particelle 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 92; foglio di mappa n. 49 (in parte) e cioè le particelle 25, 82, 90, 91, 92, 93, 94, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; foglio di mappa n. 5 (in parte) escluse le particelle da 1 a 28 nonché la 145;

comune di Verucchio, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19;

comune di Rimini, per i fogli di mappa numeri 133, 153, 176, 178, 130;

comune di Mercato Saraceno, per i fogli di mappa numeri 35, 36, 37 (in parte) escluse le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 73; foglio di mappa n. 38 (in parte) escluse le particelle da 1 a 14 nonché 29, 30 e 31; fogli di mappa numeri 45, 46, 47, 56, 57, 58 (in parte) e precisamente le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 97, 99, 98, 47, 49, 50, 52, 51, 61, 62, 48, 60, 59, 56, 57, 53, 54, 55, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82; fogli di mappa numeri 59, 60, 70 (in parte) cioè le particelle 26, 5, 4, 71, 1, 2, 3, 74, 82, 17, 6, 7, 75, 24, 23, 22, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 77, 80, 81, 79, 78, 19, 76, 25, 21. 20; fogli di mappa numeri 71, 72, 80, 81 (in parte) e cioè le particelle 217, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 2, 3, 218, 219, 82, 62, 61, 220, 221, 225, 60, 63, 65, 66, 80, 79, 69, 223, 238, 77, 249, 248, 70, 68, 245, 224, 247, 64, 143, 142, 73, 74, 244, 75, 252, 243, 67, 144, 262, 263, 145, 146, 147, 148; foglio di mappa n. 85 (in parte) cioè le particelle 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 85, 83, 84, 86, 92, 90, 75, 74, 72, 73, 100, 88, 89, 91, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 99, 87; fogli di mappa numeri 86, 88 (in parte) escluse le particelle 39, 40, 41, 42, 48, 87, 44, 45, 46, 43, 86, 89, 90, 91, 88, 95, 96, 97, 142, 93, 92, 99, 74, 98, 101, 102, 103, 115, 107, 117,

116, 125, 126, 100, 140, 114, 113; fogli di mappa numeri 89, 90, 96 (in parte) cioè le particelle 22, 23, 24, 25, 26, 27, 144, 150, 161, 33, 29, 32, 30, 33, 34, 31, 35, 36;

Bologna - grandinate dei giorni 23, 26, 27, 28 e 31 luglio 1973 (art. 5), grandinate del 2, 3 e 25 agosto 1973 (art. 5):

comune di Argelato, per i fogli di mappa numeri 32p, 33p, 34p, 35p, 36p, 37p, 38p, 39, 40, 41, 1p, 3p;

comune di Anzola dell'Emilia, per i fogli di mappa numeri 2, 3p;

comune di Bazzano, per i fogli di mappa numeri 13, 14, 16p, 17p;

comune di Bentivoglio, per i fogli di mappa numeri 2, 5, 6, 9p, 10p, 11p, 12p, 51p, 52p, 1p, 3p, 4p, 7, 8, 13p, 14p, 15p, 16p;

comune di Bologna, per i fogli di mappa numeri 254, 265, 266, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 301, 303, 304, 305, 307, 309;

comune di Budrio, per i fogli di mappa numeri 82p, 93p, 94p, 106, 107, 108p, 116, 117, 118p, 124, 125, 126, 127p, 133, 134, 135, 136p, 140, 142, 143p, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 42, 49, 50, 51, 52, 55p, 56p, 58, 72p, 73, 74, 75p, 86, 87, 97, 98, 99, 110p, 111p, 121p;

comune di Castel d'Argile, per i fogli di mappa numeri 9p, 11p, 20p, 23, 24p, 7p, 8p, 12p, 27p;

comune di Casal Fiumanese, per i fogli di mappa numeri 90p, 91p, 92p, 93p, 94p;

comune di Castel Guelfo, per i fogli di mappa numeri 12p, 13p, 18p, 19p, 20p, 11p, 22p;

comune di Castenaso, per i fogli di mappa numeri 9, 10, 11, 15, 27p, 17;

comune di Dozza, per i fogli di mappa numeri 22p, 23p, 25p, 26;

comune di Imola, per i fogli di mappa numeri 169p, 170, 172p, 173p, 174p, 175, 176p, 177, 178p, 180p, 181p, 190p, 192p, 194, 197, 198p, 199p, 200, 201, 202, 203p, 204, 205, 206p, 207, 225, 226, 227, 221p, 222p, 224p;

comune di Medicina, per i fogli di mappa numeri 128, 129p, 130p, 149, 150, 152, 153p, 171, 172, 173p, 55p, 56p, 71p, 72p, 73, 74, 88p, 89, 90, 91, 92, 93, 94p, 109p, 110, 111p, 112, 113, 114p, 133p, 134p, 186p, 188p, 189p, 190;

comune di Minerbio, per i fogli di mappa numeri 1p, 2, 3, 4, 5p, 6, 22, 25, 27p;

comune di Monte S. Pietro, per i fogli di mappa numeri 6p, 7p, 8, 9p, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18p, 19p, 20p, 21p, 22, 23, 24p, 30p;

comune di Monteveglio, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12p, 13p, 14p, 15, 16, 17, 18, 19p, 21p, 27p, 28p, 29p, 32p;

comune di Galliera, per i fogli di mappa numeri 40p, 41;

comune di Mordano, per i fogli di mappa numeri 4p, 5p, 7p;

comune di Ozzano dell'Emilia, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30p, 31p, 32p;

comune di Pianoro, per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 10;

comune di Sala Bolognese, per i fogli di mappa numeri 7, 9, 10, 16;

comune di S. Giorgio di Piano, per i fogli di mappa numeri 3p, 4, 7p, 8p, 14p, 15p;

comune di S. Lazzaro di Savena, per i fogli di mappa numeri 5p, 6, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34p, 36, 37, 38;

comune di S. Pietro in Casale, per i fogli di mappa numeri 65p, 76, 75p, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 71p;

comune di Sasso Marconi, per i fogli di mappa numeri 1, 4p, 5p;

comune di Zola Predosa, per i fogli di mappa numeri 22p, 23p, 25p, 26p, 27p, 30, 31, 32p, 33, 34, 35p, 36p, 37, 38, 39, 40;

comune di S. Giovanni Persiceto, per i fogli di mappa numeri 120p, 121p, 119p;

Modena - grandinate del 7 giugno e del 7, 14, 23, 30 luglio 1973 (art. 5):

comune di Carpi, fogli di mappa numeri 16, 17, 70, 83, 94, 95, 96, 105, 106, 107, 114, 115, 9p, 10p, 11p, 12p, 15p, 18p, 22p, 23p, 24p, 56p, 57p, 58p, 69p, 71p, 81p, 82p, 84p, 93p, 104p, 108p, 113p, 124p, 125p, 126p, 132p, 133p, 49, 52, 62, 86, 31p, 32p, 33p, 38p, 39p, 40p, 48p, 50p, 51p, 60p, 61p, 63p, 73p, 74p, 75p, 76p, 85p, 87p, 88p, 97p, 98p, 116p, 117p, 127p, 128p;

comune di S. Prospero, per i fogli di mappa numeri 40, 30p, 31p, 34p, 35p, 36p, 41p, 44p, 45p;

comune di Bomporto, per i fogli di mappa numeri 29, 52, 21p, 22p, 28p, 30p, 35p, 36p, 37p, 38p, 41p, 42p, 46p, 48p, 49p, 51p;

comune di Ravarino, per i fogli di mappa numeri 23, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 16p, 17p, 19p, 21p, 22p, 24p, 25p, 26p, 27p, 33p, 34p;

comune di Nonantola per i fogli di mappa numeri 6, 1p, 2p, 3p, 5p, 7p, 11p, 12p, 13p, 18p, 19p;

comune di S. Cesario sul Panaro, per i fogli di mappa 42, 38p, 39p, 41p;

comune di Castelfranco Emilia, per i fogli di mappa numeri 116, 119, 120, 108p, 114p, 117p, 118p;

comune di Novi, per i fogli di mappa numeri 52, 53, 56, 57, 62, 63, 39p, 42p, 44p, 45p, 47p, 48p, 49p, 51p, 54p, 58p, 59p, 60p, 61p;

comune di S. Possidonio, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4p;

comune di Cavezzo, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5p, 6p, 8p, 10p, 11p;

comune di Mirandola, per i fogli di mappa numeri 100p, 101p, 115p, 116p, 128p, 129p, 130p, 140p, 141p;

comune di Spilamberto, per i fogli di mappa numeri 21, 31, 9p, 10p, 13p, 14p, 15p, 16p, 19p, 20p, 22p, 24p, 25p, 26p, 27p, 29p, 30p, 32p, 34p, 35p, 36p, 37p, 38p, 40p, 41p;

comune di Savignano sul Panaro, per i fogli di mappa numeri 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18 (tutti in parte);

comune di Vignola, per i fogli di mappa numeri 2p, 3p, 5p, 6p, 7p, 8p, 12p, 13p;

comune di Castelvetro, per i fogli di mappa numeri 15, 3p, 7p, 8p, 9p, 12p, 13p, 14p, 15p, 16p, 18p, 19p, 20p, 21p, 22p, 28p;

alluvione del 25, 26, 27 settembre e 1° ottobre 1973 (art. 4):

comune di S. Cesario sul Panaro, per i fogli di mappa numeri 6p, 8p, 10p, 11p, 13p, 14p;

comune di Castelfranco Emilia, fogli di mappa numeri 1, 2, 19, 20, 3p, 21p, 22p, 34p;

comune di Nonantola, per i fogli di mappa numeri 36, 48, 55, 6p, 10p, 11p, 15p, 16p, 17p, 18p, 21p, 22p, 23p, 24p, 25p, 26p, 27p, 28p, 29p, 30p, 31p, 32p, 33p, 35p, 37p, 41p, 42p, 43p, 44p, 49p, 56p;

comune di Ravarino, per i fogli di mappa numeri 7p, 8p, 11p, 12p, 13p, 17p, 18p;

comune di Campogalliano, per i fogli di mappa numeri 37p, 38p, 40p, 41p, 43p, 44p, 45p, 46p, 47p, 48p, 49p;

comune di Palagano, per le località Monchio, Boccassuolo, Costrignano, Susano, Savoniero, Macampori, Toggiano, Casa Buratta, Pietraguisa;

comune di Montefiorino, per le località Isola, Macognano, Farneta, Lago, Casola, Ca' Cevrini, Vitriola, Giunzione, Gusciola, Rubiano;

comune di Frassinoro, per le località Piandelagotti, Romanoro, Cargedolo, Rovolo, Fontanaluccia, Riccovolto, Tollara, Spervara, Ca' Giannasi, Sassatella;

comune di Pievepelago, per le località Chiusura, Serra-C. Gimorri, Meledolo-Campitello, Borra, Sasso Tignoso-Fabbrica, Casella;

comune di Lama-Mocogno, per le località Pianorso, Sassostorno, Vaglio, Montecenere, C. Teggia, Cadignano, Mocogno;

comune di Polinago, per le località Cinghianello, C. di Nogato, Monte, Gombola, Cassano, San Martino, Brandola;

comune di Pavullo, per le località Frassineti, Ca' di Cozzo, Ronchiciolo Gneda, Ca' Paolone, Ca' del Barbe, Meriggio, Caselletta, Benedello, Sassoguidano, Montebonello, Olina, Cogorno, Gaiato, Val di Sasso, Monzone, Verica, Coscogno, Renno, Iddiano;

comune di Serramazzoni, per le località Montagnana, Rocca Santa Maria, Varana, Faeto, Pompeano, Selva, S. Dalmazio, Riccò, Valle, Pazzano, Monfestino, Ligorzano;

comune di Prignano, per le località Castelvecchio, Saltino, Le Braglie, Allegara, S. Pellegrinetto, Morano, Casina, Barighelli, Cervarola, Sassomorello, Ca' Violante-Quercia, La Negra, Calvana, La Costa, Montebaranzone, La Braglia;

comune di Fanano, per le località Trentino, Case Monte, Fusano, Caselle, Trignano, Lotta;

comune di Sestola, per le località Vesale-Il Monte, S. Antonio-Rocchetta Sandri, C. Vidicione, Secchiola, Rondinara-S. Biagio-Castellaro;

comune di Montese, per le località S. Giacomo Maggiore, S. Martino, Castiglione, Le Rovine, Casa Campagna-La Foce, Semelano, Salto, Montespecchio, Maserno, Casellano, Iola;

comune di Zocca, per le località Casone, Lamari, La Collina-San Pancrazio, Ca' di Tiribuga, Ca' del Dora-Casa Nadino, Ca' Cortese, Vedeta-Missano, Marzola, Montetortore, Rosola, Montecorone, Poggiolo, Monte Albano, I Boschi-Ca' Iaccone;

comune di Guiglia, per le località Serrocchio-Rocchetta, Fornacelle, Buca-Gainazzo, Bombere-C. Sereni, Casellina-Ca' di Spelle, Roccamalatina, Samone, Pieve di Trebbio, Monteorsello, Castellino, Casarola, Rocchetta;

comune di Riolunato, per le località Sommavilla-Valleorsara, Prà del Lago-Ca' Nova, Serpiano, Il Capannone, C. Manzi;

comune di Montecreto, per le località Acquaria-Sorbella-Ca' Zanchio, Riolo Casella-Piandonino, Ca' Camatti-C. Mucci, Rovina;

comune di Marano sul Panaro, per le località Lama-Le Fornaci, Ospitaletto-S. Gaetano, Festà, Rodiano, Minella, La Casona;

comune di Fiumalbo, per le località Versurone, Rotari, San Michele, Selve, Scaglietti-Battaglione, Capannella;

comune di S. Cesario sul Panaro, fogli di mappa numeri 6p, 8p, 10p, 11p, 13p, 14p;

comune di Castelfranco Emilia, per fogli di mappa numeri 1, 2, 3p, 19, 20, 21p, 22p, 34p;

comune di Nonantola, per fogli di mappa numeri 36, 48, 55, 6p, 10p, 11p, 15p, 16p, 17p, 18p, 21p, 22p, 23p, 24p, 25p, 26p, 27p, 28p, 29p, 30p, 31p, 32p, 33p, 35p, 37p, 41p, 42p, 43p, 44p, 49p, 56p;

comune di Ravarino, per fogli di mappa numeri 7p, 8p, 11p, 12p, 13p, 17p, 18p;

comune di Campogalliano, per fogli di mappa numeri 37p, 38p, 40p, 41p, 43p, 44p, 45p, 46p, 47p, 48p, 49p;

alluvione del 25 e 26 settembre 1973 (articoli 4 e 5):

comune di Modena, fogli di mappa numeri 33, 43, 63, 83, 75, 76, 88, 89, 101, 102, 114, 115, 128, 129, 143, 155, 167, 23p, 32p, 42p, 44p, 51p, 52p, 53p, 62p, 64p, 74p, 87p, 100p, 113p, 127p, 141p, 142p, 153p, 154p, 166p, 178p;

comune di Bastiglia, fogli di mappa numeri 6p, 7p, 8p, 11p, 12, 13, 15p, 16, 18p, 19;

comune di Bomporto, fogli di mappa numeri 46p, 47, 48p, 49p, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59p;

Parma - eccezionali allagamenti ed esondazioni del 18 settembre 1973 (art. 4):

comuni di Noceto, Medesano, Fidenza, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore, Bardi, Bore, Terenzo, Solignano, Varsi, Varano Melegari, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Busseto, per le località San Rocco, S. Andrea, Consolatico Superiore;

comune di Lesignano Bagni, per le località Rivalta e Stadirano;

comune di Langhirano, per le località Tiorre e Cozzano;

comune di Felino, per le località Barbiano e S. Michele Tiorre;

comune di Sala Baganza, per la località S. Vitale;

comune di Fornovo Taro, per le località Piantonia, Neviano dei Rossi e Cisterna;

comune di Monchio delle Corti, per la località Valditacca;

comune di Corniglio, per le località Sesta, La Brea e Curatico;

comune di Neviano degli Arduini, per le località Mozzano e Orzale;

comune di Calestano, per la località Vallerano;

Piacenza - pioggia torrenziale con grandine e vento del 5 luglio 1973 (art. 5); nubifragi del 18 e 19 settembre 1973 (art. 4):

comune di Bobbio, per l'intero territorio comunale;

comune di Alseno, per le località S. Rucchino, Cortina, Fellegara, Gasparini Castelnuovo Fogliani, I Ronchi, Costa dei Rizzi, Casa Boccelli, S. Francesco;

comune di Pianello, per le località Rocca d'Olgisio, Roccapulzana, Castellaro, Casanova;

comune di Nibbiano, per le località Trevozzo, Tassara, Stadera, Genepreto;

comune di Piozzano, per le località Monteventano, S. Gabriele, S. Nazzaro, Vidiano;

comune di Gazzola, per la località Fragola;

comune di Travo, per la parte non montana;

comune di Rivergaro, per le località Montechiaro, Acquesio, Mandrola, Pozzolo Sopra e Sotto, Costa di Breno, Piane del Pozzo, Casa Camia, Rallio, Burrone;

comune di Vigolzone, per le località Chiulano, Manzano, Carmiano;

comune di Ponte dell'Olio, per le località Cassano, Montesanto, Castione, Veggiola, S. Maria del Rivo, Riva, Folignano, Torrano, Zaffignano, Biana;

comune di Carpaneto, per le località Cimafava, Case Bruciate, Travazzano, Celleri, Rezzano, Il Palazzo, Badagnano, Mirandola;

comune di Lugagnano, per le località Diolo, Chiavenna Rocchetta, Capoluogo, Lorenzoni, S. Genesio, Vicanino, Rustigazzo, Antognano, Lombardelli, Poggione di Montezago, Costa, Ronchi, Guzzoni, Cazzarini, Lacereto;

comune di Gropparello, per la parte non montana;

comune di Vernasca, per la parte non montana;

comune di Castell'Arquato, per le località Cortina, Villa S. Lorenzo, Martani, Costa Stradivari, Bacedasco, I Pallastrelli, Capoluogo, Vigolo Marchese, Montagnano, Vigostano, I Doppi, Colombare, Sabbionara, S. Antonio, I Mori, I Paolini;

Ravenna - grandinate del 20 giugno, 23 e 28 luglio, 2 e 3 agosto 1973 (art. 5):

comune di Bagnocavallo, per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6, 7p, 10p, 11p, 12, 13p, 22, 33p, 34p;

comune di Brisighella, per i fogli di mappa numeri 1, 2p, 3, 4p, 5p, 6, 7p, 8p, 10, 11, 12p, 17p, 18, 19, 20, 21, 22, 23p, 24p, 29p, 30p, 31, 32, 33, 42p, 43, 44p, 45p, 48p, 49p;

comune di Faenza, per i fogli di mappa numeri 238p, 247p, 248p;

comune di Lugo, per i fogli di mappa numeri 86p, 94p, 95p, 101, 102p, 105, 106p, 114, 115, 116p, 120, 121, 122p, 124p, 125, 126p, 127p, 130p;

comune di Massalombarda, per i fogli di mappa numeri 9p, 16p, 17p, 18p, 19, 20, 21p, 22, 23p, 24p, 25, 26, 27, 28, 29, 30p, 31, 32, 33, 34p, 35, 36, 37, 38p, 39p, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;

comune di Riolo Terme, per i fogli di mappa numeri 2p, 5, 6, 10, 11, 17p, 37;

comune di S. Agata sul Santerno, per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 3, 4p, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Reggio Emilia - temporali con grandine del 14 e 23 luglio 1973 (art. 5):

comune di Boretto, per i fogli catastali numeri 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

comune di Brescello, per i fogli catastali numeri 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

comune di Scandiano, per i fogli catastali numeri 19, 20, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 49, 50;

comune di Albinea, per i fogli catastali numeri 27, 28, 34, 35;

comune di Casalgrande, per i fogli catastali numeri 19, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(13852)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1974.

Disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 11 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973 con il quale è stata stabilita una particolare disciplina negli orari degli impianti di distribuzione carburanti dalle ore 12 del giorno precedente a quello festivo alle ore zero del giorno successivo al festivo;

Attesa la decisione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 1974 di consentire la sospensione del divieto di circolazione nel giorno 6 gennaio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Nel giorno 6 gennaio 1974 è sospesa la validità del decreto ministeriale 29 novembre 1973.

Art. 2.

Nel giorno di cui al precedente art. 1 sono in vigore le norme relative ai turni festivi di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1972.

Nel giorno 5 gennaio 1974 è attuato l'orario normale feriale.

Art. 3.

Il servizio di distribuzione carburanti lungo le autostrade nei giorni 5 e 6 gennaio 1974 dovrà essere effettuato continuativamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1974

Il Ministro: DE MITA

(34)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Massafra.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Massafra, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, e contestualmente è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, con i poteri spettanti al consiglio, il vice prefetto ispettore, dott. Nicola de Mari.

Il predetto commissario, nell'arco di tempo della gestione provvisoria, ha dovuto porre, sul piano della risoluzione, molti problemi di rilevante importanza, alcuni dei quali sono in fase di concreta realizzazione.

Peraltro, approvato, nei termini, il bilancio di previsione del 1974, occorre dare alla gestione finanziaria una impostazione più rispondente all'attività operativa dei fini istituzionali dell'ente con particolare riguardo al riassetto dei servizi, tenendo conto, poi, che nel quadro dell'assetto definitivo della pianta organica del personale, a seguito della creazione di nuovi posti, si rende necessario procedere all'aggiornamento normativo dello stato giuridico di tutti i dipendenti, nonchè della meccanizzazione di alcuni servizi.

Nel campo delle opere pubbliche, occorre svolgere ogni interessamento per la sistemazione della rete idrica, della fognatura, dell'edilizia scolastica in grave situazione per la carenza di aule e della viabilità interna del tutto insufficiente in rapporto alla espansione urbanistica, senza tralasciare che con le condizioni di disfacimento della zona storica dell'abitato che hanno provocato crolli di fabbricati e dissesti statici con pericolo alla pubblica e privata incolumità, una volta richiesti gli interventi, a carattere straordinario, è necessario dar via ad un piano di risanamento di quella zona, sollecitando studi e progettazioni.

I risultati di tale azione, dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle suesposte considerazioni, emerge la necessità di prorogare, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la gestione commissariale del comune di Massafra, con la conferma al dott. Nicola de Mari dei poteri di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il prefetto: RIZZOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Massafra e nominato commissario straordinario il dott. Nicola de Mari, funzionario di questa prefettura;

Considerato che il 18 dicembre 1973 scade il termine di durata della gestione straordinaria prevista dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Massafra è prorogata di tre mesi. All'attuale commissario straordinario, dott. Nicola de Mari, sono conferiti per il suddetto periodo i poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1973.

Taranto, addì 10 dicembre 1973

Il prefetto: RIZZOLI

(14006)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 dicembre 1973.
Proroga della gestione commissariale del comune di Siano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 è stato sciolto il consiglio comunale di Siano ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Domenico Mazzurco.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari, di importanti opere pubbliche ed il riammodernamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Salerno, addì 17 dicembre 1973

Il prefetto: LATTARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Siano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Domenico Mazzurco;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Siano, affidata al dott. Domenico Mazzurco con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1973, è prorogata a termine di legge.

Salerno, addì 17 dicembre 1973

Il prefetto: LATTARI

(13950)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 2127, è stato approvato l'atto n. 92957 di rep. del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Gaetano, nato a Scerni il 31 marzo 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 3.395, riportate in catasto alle particelle numeri 449, 326 parte, 462, 422 parte e 326 parte del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 104, 116, 109, 118 e 107.

(13954)

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 2121, è stato approvato l'atto n. 92951 di rep. del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Agostino, nato a Scerni il 10 ottobre 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 3.650, riportate in catasto alle particelle numeri 424 parte, 393 parte e 464 del foglio di mappa n 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 120 e 111.

(13955)

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 2124, è stato approvato l'atto n. 92954 di rep. del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giuliani Filippo, nato a Scerni il 25 marzo 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 800, riportata in catasto alla particella n. 458 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 102.

(13957)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 31 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	607,95	607,95	609,10	607,95	616 —	607,90	607,90	607,95	607,95	607,95
Dollaro canadese	610,25	610,25	610,50	610,25	616,50	610,25	609 —	610,25	610,25	610,25
Franco svizzero	187,90	187,90	188,30	187,90	188,75	187,90	189,25	187,90	187,90	187,90
Corona danese	96,97	97,97	97,40	96,97	96,75	96,95	100 —	96,97	96,95	96,97
Corona norvegese	106,24	106,24	106,30	106,24	106,25	106,24	107,25	106,24	106,24	106,24
Corona svedese	133,15	133,15	133,50	133,15	132,75	133,15	133,75	133,15	133,15	133,15
Fiorino olandese	215,60	215,60	213,50	215,60	217,50	215,60	216 —	215,60	215,60	215,60
Franco belga	14,71	14,71	14,77	14,71	14,75	14,72	15,10	14,71	14,71	14,75
Franco francese	129,68	129,68	130,10	129,68	127,25	129,80	129,75	129,68	129,68	129,68
Lira sterlina	1412,60	1412,60	1408 —	1412,60	1406 —	1412,60	1404,50	1412,60	1412,60	1412,60
Marco germanico	224,90	224,90	225,50	224,90	228,25	224,90	225,15	224,90	224,90	224,90
Scellino austriaco	30,67	30,67	30,75	30,67	30,90	30,70	30,75	30,67	30,67	30,67
Escudo portoghese	23,80	23,80	24,30	23,80	23,95	23,80	23,75	23,80	23,80	23,80
Peseta spagnola	10,74	10,74	10,74	10,74	10,68	10,70	11 —	10,74	10,74	10,74
Yen giapponese	2,1740	2,174	2,19	2,1740	2,16	2,17	2,18	2,1740	2,17	2,17

Media dei titoli del 31 dicembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,175
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
» 5 % (Città di Trieste)	98,875
» 5 % (Beni esteri)	95,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,20
» 5,50 % » » 1968-83	93,60
» 5,50 % » » 1969-84	94,725
» 6 % » » 1970-85	99,025
» 6 % » » 1971-86	99,175
» 6 % » » 1972-87	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	607,925
Dollaro canadese	609,625
Franco svizzero	188,575
Corona danese	98,485
Corona norvegese	106,745
Corona svedese	132,45
Fiorino olandese	215,80
Franco belga	14,905
Franco francese	129,715
Lira sterlina	1408,55
Marco germanico	225,025
Scellino austriaco	30,71
Escudo portoghese	23,775
Peseta spagnola	10,87
Yen giapponese	2,177

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	613 —	613 —	613,60	613 —	612,50	613 —	612,75	613 —	608 —	613 —
Dollaro canadese .	615,70	615,70	615,70	615,70	613 —	615,70	616 —	615,70	609,75	615,70
Franco svizzero .	186,25	186,25	186,40	186,25	185,80	186,20	186,15	186,25	187,15	186,25
Corona danese	96,49	96,49	97,20	96,49	96,30	96,50	96,45	96,49	96,88	96,45
Corona norvegese .	106,24	106,24	106,30	106,24	105,85	106,22	106,20	106,24	106,08	106,24
Corona svedese .	132,40	132,40	132,50	132,40	132 —	132,40	132,20	132,40	133,09	132,40
Fiorino olandese	215,90	215,90	216 —	215,90	215,50	215,85	215,80	215,90	215,06	215,80
Franco belga .	14,69	14,69	14,70	14,69	14,60	14,68	14,6825	14,69	14,74	14,68
Franco francese .	128,90	128,90	129 —	128,90	128,70	128,90	128,95	128,90	129,23	128,90
Lira sterlina .	1417,95	1417,95	1418 —	1417,95	1416 —	1417,90	1417,50	1417,95	1408,15	1417,95
Marco germanico .	229,06	225,06	225,40	229,06	228 —	225,05	224,85	229,06	225,20	225,05
Scellino austriaco .	30,625	30,625	30,65	30,625	30,90	30,62	30,61	30,625	30,65	30,60
Escudo portoghese .	23,70	23,70	23,70	23,70	23,95	23,70	23,71	23,70	23,90	23,70
Peseta spagnola	10,689	10,789	10,83	10,689	10,68	10,77	10,80	10,689	10,72	10,78
Yen giapponese .	2,1865	2,1865	2,19	2,1865	2,16	2,18	2,195	2,1865	2,17	2,17

Media dei titoli del 2 gennaio 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,550
Redimibile 3,50 % 1934 . .	98,225
» 3,50 % (Ricostruzione) .	91,675
» 5 % (Ricostruzione)	98,30
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,70
» 5 % (Città di Trieste)	97,550
» 5 % (Beni esteri)	94,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,275
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	91,975
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,575
» 6 % » » 1970-85 .	96,575
» 6 % » » 1971-86 .	96,475
» 6 % » » 1972-87 .	96,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977 . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	96,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	99,60
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	99,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1974

Valuta	
Dollaro USA	612,875
Dollaro canadese .	615,85
Franco svizzero .	186,20
Corona danese . . .	96,47
Corona norvegese .	106,22
Corona svedese	132,30
Fiorino olandese	215,85
Franco belga	14,686
Franco francese	128,925
Lira sterlina . .	1417,725
Marco germanico . . .	224,955
Scellino austriaco	30,617
Escudo portoghese	23,705
Peseta spagnola	10,794
Yen giapponese	2,191

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, sono vacanti le cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13951)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 18, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Armando Simonini, avverso gli atti degli esami di abilitazione all'insegnamento della lingua francese, indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1967.

(13863)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 71, foglio n. 20, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dai dottori Guido Camerlengo, Gaetano Monte e Maria Tortora, avverso i provvedimenti di esclusione dagli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, indetti ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(13864)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973 (registro n. 4, foglio n. 64), con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima menzionato;
Considerata la necessità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale suddetta;
Considerato che, nel ruolo interessato, nessun posto deve essere riservato agli impiegati di concetto della Direzione generale stessa, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 sopra citati poichè nella carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

I posti di cui al precedente comma sono destinati ai candidati in possesso della laurea in ingegneria civile e della relativa abilitazione professionale.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non sono ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico, i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, i dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, dalla Somalia, dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa;

4) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 14 dicembre 1966, n. 1404;

5) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

I benefici di cui ai numeri 1) e 2) predetti si cumulano tra loro purchè, complessivamente, non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale - Piazzale degli Archivi - 00100 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il posessso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o lingue straniere a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dallo interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nella sede della Direzione generale interessata, via Cristoforo Colombo 420, nei giorni 12, 13, 14 e 15 marzo 1974, con inizio alle ore 8,30.

L'ultimo dei giorni predetti è destinato all'espletamento delle prove scritte facoltative di lingua straniera.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove in esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiunge quello eventualmente attribuito ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11. Per il termine predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, terzo comma.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti e tenendo presenti le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo interessato dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

L'Amministrazione accerta, d'ufficio, il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, alla stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui appresso, tenendo presente che per il termine suddetto vengono richiamate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo, autenticata;

2) certificato relativo all'abilitazione professionale;

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione della nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati aventi titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per la precedenza e la preferenza della nomina ai sensi dell'art. 8;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) attesteranno, altresì, il godimento della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma e certificato relativo all'abilitazione professionale.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini, i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno produrre allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti di seguito elencati:

1) i candidati di cui al n. 5), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*), del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958,

n. 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio del quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

5) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

6) i candidati di cui al n. 2) del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dallo ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

8) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

10) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 9) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

12) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dalla amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

13) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, in bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

14) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile, dirigenti con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna o più delle lingue straniere di cui al successivo articolo 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un impiegato del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale predetta.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) topografia ed estimo;
2) scienza delle costruzioni;
3) costruzioni civili;

prova facoltativa scritta di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

I programmi, per ciascuna delle materie sopraelencate, sono quelli di cui appresso:

topografia ed estimo: programma universitario delle materie omonime ed in particolare: rilievi plano-altimetrici, tipi di frazionamento, spianamenti, stima dei fabbricati, stima delle servitù, stima dei danni, stima per espropriazioni per pubblico interesse;

scienza delle costruzioni: sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni, travi a carico indiretto, travi percorse da carichi mobili, sistemi piani staticamente indeterminati, calcolo delle incognite iperstatiche;

costruzioni civili: strade, ferrovie ed aeroporti, opere idrauliche, ponti, studio e dimensionamento di una struttura in cemento armato, semplice o precompresso o in ferro con calcoli di stabilità e di verifica dei vari elementi che la costituiscono.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte obbligatorie, su:

1) cenni sulle leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici e sul regolamento per la contabilizzazione dei lavori dello Stato;

2) materiali di costruzione e norme per la prova e l'accettazione di detti materiali;

3) norme internazionali in materia di aerodromi (allegato n. 14 alla convenzione di Chicago dell'O.A.C.I.);

4) cenni sull'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia;

5) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta tra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa. I candidati potranno sostenere, altresì, la prova facoltativa di lingua straniera, oltre quella scelta per la prova obbligatoria e con le stesse modalità, in una o più delle altre lingue straniere precedentemente elencate, purchè ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1973

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1973
Registro n. 12 *bilancio Trasporti, foglio n.* 310

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11-Personale - Piazzale degli Archivi, 00100 - ROMA-EUR.

Il sottoscritto ing. . . nato a . (provincia di . . .) il . . . . . domiciliato in . . (provincia di . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, ad otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria civile presso l'Università di . . . . il . . . . . di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio dal . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . .).

Per la prova obbligatoria, orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche nelle seguenti lingue . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(13932)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972, 11 agosto 1973 e 25 ottobre 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972, 11 agosto 1973 e 25 ottobre 1973;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo nella premessa illustrato, agli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972, 15 novembre 1972, 22 marzo 1972, 11 agosto 1973 e 25 ottobre 1973 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
877. Repullone Francesco	Grassano - 10 marzo 1925							si

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(13835)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3698 di data 28 luglio 1972, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4269 di data 10 agosto 1973 relativa alla designazione dei membri della commissione giudicatrice del concorso a due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento, alla data del 30 novembre 1971;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione giudicatrice del concorso a due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Trento, bandito con deliberazione della giunta provinciale numero 3698 di data 28 luglio 1972, i signori:

Presidente:

Mattevi dott. Massimo, ispettore generale presso la provincia autonoma.

Membri:

Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

Fava dott. Angelo, veterinario provinciale;

Gerola dott. Ezio, veterinario in rappresentanza dell'ordine dei veterinari;

Sicheri dott. Urbano, veterinario.

Segretario:

Appolonia dott. Mario, funzionario dell'amministrazione provinciale di Trento.

p. *Il presidente della giunta provinciale*
MARZIANI

(14017)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969;

Considerato che delle sedi assegnate con decreto n. 4314 del 30 ottobre 1973, sono rimaste tuttora vacanti le sedi di Caulonia, frazione Ursini, Palizzi centro, Palizzi, frazione Pietrapennata, Ferruzzano, Seminara, 2ª condotta, Serrata;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A modifica di quanto disposto con il decreto n. 4314 del 30 ottobre 1973;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Pellegrino Giuseppe: Palizzi centro;
2) Spinelli Francesco: Serrata;
3) Lucà Felice: Ferruzzano;
4) Rocco Idone: Caulonia, frazione Ursini;
5) Imbalzano Giuseppe: Seminara (2ª sede);
6) Suraci Stefano: Palizzi, frazione Pietrapennata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Calabria, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 novembre 1973

Il medico provinciale: LANIA

(10)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Palermo

Con decreto n. 22003 del 22 novembre 1973 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi di farmacia vacanti in questa provincia: Blufi, Carini, Godrano, Petralia Sottana.

Termine di scadenza 15 febbraio 1974.

(13994)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore di macello vacante nel comune di Fano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di direttore del pubblico macello di Fano, indetto con proprio decreto del 26 aprile 1973, n. 133;

Ritenuta la regolarità delle operazioni della anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Bocchini Enrico	punti	176,60
2. Pasqualini Camillo	»	170,20
3. Rossi Giuseppe	»	169,50
4. Dellassanta Evasio	»	164,60
5. Paganucci Nello	»	161,97
6. Acciarri Costantino	»	156,48
7. Perrotta Sergio	»	141,10

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Pesaro, addì 20 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 477 del 20 dicembre 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione del posto di direttore del pubblico macello di Fano, indetto con decreto n. 133 del 26 aprile 1973;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa:

1. Bocchini Enrico, nato a Fano il 28 settembre 1928.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Pesaro, addì 20 dicembre 1973

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(14016)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 1973, n. 36.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castelrotto.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 9 ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Castelrotto nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) Norme di attuazione;
2) Programma di attuazione;
3) Piano di zonizzazione in scala 1 : 10.000 in due parti;
4) Piano delle infrastrutture primarie in scala 1 : 10.000 in due parti;
5) Piano di zonizzazione in scala 1 : 5.000.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio urbanistica dell'assessorato provinciale per la programmazione economica, il coordinamento territoriale e l'edilizia abitativa agevolata.

Nel « Bollettino Ufficiale » della Regione saranno pubblicati gli elementi del piano di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 15 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico (decreto del presidente della giunta provinciale del 23 giugno 1970, n. 20), aventi contenuto normativo.

Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(13876)

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 1973, n. 37.

Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 9 ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio.

Sono costituite presso la giunta provinciale, quali organi tecnico-amministrativi per la materia della tutela del paesaggio, le seguenti commissioni:

a) prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata:

1) dall'assessore provinciale competente per la tutela del paesaggio, quale presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal capo ripartizione cui è assegnato il servizio, quale vicepresidente;

2) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

3) dal rappresentante dell'ufficio provinciale per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) da un urbanista del servizio piano di coordinamento territoriale provinciale;

5) da un esperto in scienze naturali;

6) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura e le foreste;

7) da un rappresentante dell'assessorato povinciale per il turismo;

8), 9) da due rappresentanti degli agricoltori e coltivatori diretti, scelti dalla giunta provinciale rispettivamente da due terne di nominativi designati dall'unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti alto-atesini (Bauernbund);

10) da un rappresentante delle comunità comprensoriali territorialmente interessate e, ove queste non risultino regolarmente costituite o qualora l'argomento sottoposto all'esame della commissione sia riferito al territorio di più comunità, da un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;

11) da un rappresentante della federazione provinciale per la tutela del paesaggio (Landesverband für Heimatpflege) o dell'Alpenverein Südtirol, scelto dalla giunta provinciale da due terne di nominativi designati dai rispettivi organi;

12) da un rappresentante della sezione di Bolzano del C.A.I. o dell'associazione « Italia Nostra », scelto dalla giunta provinciale su due terne di nominativi designati dai rispettivi organi.

Due rappresentanti delle associazioni od enti di cui alle precedenti cifre 11 e 12, i cui designati non risultano tra quelli compresi nella commissione e scelti dalle terne proposte dai rispettivi organi, partecipano ai lavori della commissione stessa con voto consultivo;

b) seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, formata:

1) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente, quale presidente;

2) da un architetto o ingegnere, esperto in materia di tutela del paesaggio, quale vice-presidente;

3) da un urbanista del servizio urbanistica;

4) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura e foreste;

5) da un esperto, laureato in scienze agrarie, forestali o ingegneria, scelto dalla giunta provinciale da una terna di nominativi proposta dall'unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Bauernbund);

6) da un ingegnere o architetto, libero professionista, scelto da due terne di nominativi proposte dai rispettivi ordini.

Le commissioni sono convocate dall'assessore provinciale competente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo della ripartizione cui è assegnato il servizio, il quale predispone l'elenco degli argomenti da trattare. Partecipa alle riunioni delle commissioni, con voto consultivo, un funzionario del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V dell'amministrazione provinciale.

Disimpegna le funzioni di segretario un impiegato del servizio per la tutela dell'ambiente.

Per tutti i membri delle commissioni, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di impedimento.

Alla nomina delle commissioni si provvede con deliberazione della giunta provinciale. I membri restano in carica per la durata della legislatura del consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti.

La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come è rappresentata nel consiglio provinciale. Per il funzionamento delle commissioni si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche, concernenti i compensi a componenti di commis-

sioni istituite presso l'amministrazione provinciale. Le commissioni sono legalmente riunite con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

Alle riunioni delle commissioni pronvinciali per la tutela del paesaggio sono invitati ad intervenire i sindaci ed i presidenti delle aziende autonome di soggiorno e turismo o delle pro-loco dei comuni territorialmente interessati.

Quando la seconda commissione esercita le funzioni di cui al successivo art. 8, i sindaci ed i presidenti partecipano alla stessa con diritto di voto. Negli altri casi, con votazione separata, i sindaci ed i presidenti partecipanti alla prima ed alla seconda commissione esprimono collegialmente un motivato parere su ogni proposta, a maggioranza dei presenti e qualunque sia il loro numero; chi è contrario al parere espresso può tuttavia chiedere che nel verbale venga fatta esplicita menzione dei motivi del proprio dissenso.

Quando la prima commissione delibera sulle proposte di imposizione di vincolo, di cui al successivo art. 3, nel caso in cui il parere collegiale dei sindaci e dei presidenti contrasti con quello della commissione medesima, l'assessore provinciale competente sottopone la questione alla giunta provinciale, la quale decide se dare corso alla delibera della commissione, di cui al successivo art. 3, apportandovi eventuali modifiche.

Quando la seconda commissione esercita le funzioni di cui al successivo art. 12, l'assessore provinciale competente, nelle proposte da sottoporre al presidente della giunta provinciale, deve fare menzione del parere espresso collegialmente dai sindaci e dai presidenti.

La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio, in aggiunta alle funzioni specifiche contemplate dalla presente legge, compie studi e formula proposte per la migliore tutela del paesaggio, segnala le iniziative di enti pubblici o privati, nonchè gli eventi naturali che abbiano arrecato o possono arrecare pregiudizio al paesaggio.

Le commissioni provinciali per la tutela del paesaggio possono disporre che studi particolari, indagini e sopralluoghi siano effettuati da singoli membri o da comitati ristretti designati nel loro seno ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio individua i beni o complessi di beni, di cui alle lettere *a*) fino ad *e*) dell'art. 1, che devono essere assoggettati a tutela specifica, ai sensi della presente legge.

In tale occasione, ai fini di un migliore coordinamento con la pianificazione urbanistica, è obbligatoria la presa di posizione dell'urbanista del servizio del piano di coordinamento territoriale provinciale di cui alla cifra 4) della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio.

La prima commissione delibera su propria iniziativa o su proposta. La proposta di vincolo può essere promossa dai comuni, loro consorzi, dalle comunità comprensoriali, dalle aziende autonome di soggiorno e turismo e dalle pro-loco, nonchè da enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, sulla base di un'adeguata documentazione. Ove la prima commissione ritenga la proposta infondata, ne dà comunicazione al proponente ed archivia l'atto.

La delibera della prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio ha valore di proposta di imposizione del vincolo e per la durata di un mese viene pubblicata all'albo del comune nel cui territorio è ubicato il bene da tutelare. Durante la pubblicazione della delibera copia di essa e le relative planimetrie restano depositate nella segreteria del comune, a disposizione del pubblico. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta provinciale, depositandole presso la segreteria del comune. Entro trenta giorni dal termine della pubblicazione la delibera della prima commissione con gli allegati e le osservazioni presentate, viene trasmessa, a cura del sindaco, con il parere e le proposte del consiglio comunale, alla giunta provinciale, che approva la proposta apportandovi eventuali modifiche. Prima dell'approvazione può essere sentito il parere di uno o più esperti scelti dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

Le caratteristiche delle planimetrie vengono determinate nel regolamento di esecuzione alla presente legge ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« L'individuazione dei beni, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) dell'art. 1, nel piano territoriale provinciale e nei piani urbanistici comunali ha valore programmatico per i beni non già regolarmente sottoposti a tutela.

Ove il piano urbanistico e successive varianti prevedono zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi con le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i vincoli del decreto di cui al precedente art. 4 ed i provvedimenti di cui al successivo art. 23, non compatibili con quanto stabilito nel piano stesso, sono abrogati.

L'approvazione del piano urbanistico o di sue varianti comporta la modifica del decreto di vincolo paesaggistico preesistente, in modo tale da rendere compatibili le relative prescrizioni con quelle del piano stesso.

L'aggiornamento del vincolo paesaggistico viene disposto con decreto del presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, d'intesa con l'assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico, previa deliberazione della giunta medesima. Il decreto viene trasmesso con le planimetrie al comune interessato, per essere affisso per la durata di otto giorni all'albo del comune stesso.

I piani di attuazione prescritti ai sensi degli artt. 18 e 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di attuazione o di risanamento prescritti dai piani urbanistici comunali, non sono sottoposti a prescrizioni di vincolo paesaggistico ed in tali settori di territorio perdono di efficacia le disposizioni di cui al successivo art. 23.

E' fatta tuttavia salva la facoltà prevista al sesto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale, in relazione alla lettera *c*), quando vengono individuati, anche in tempi successivi, oggetti di cui alle lettere *a*), *c*) ed *e*) dell'art. 1 nelle zone di cui ai precedenti secondo e quinto comma e sottoposti a vincolo ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Nel rimanente territorio non comprendente le zone destinate ad insediamenti residenziali e produttivi, le prescrizioni di ordini urbanistico, contenute nel decreto di vincolo paesaggistico, vengono recepite nel relativo piano urbanistico.

La variante al piano urbanistico viene disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dell'ordinamento urbanistico, d'intesa con l'assessore cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, previa deliberazione della giunta medesima. Il decreto viene trasmesso con le planimetrie al comune interessato, per essere affisso per la durata di otto giorni all'albo del comune stesso.

Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui ai successivi articoli 11, 13 e 14. Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle licenze edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'art. 7 è data dal sindaco, sentita la commissione edilizia in sede di rilascio della licenza edilizia o, qualora questa non sia necessaria, con provvedimento autonomo. Le determinazioni del sindaco devono essere notificate all'interessato entro il termine di 60 giorni, scaduto il quale l'interessato può ricorrere in via giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto.

Entro i 60 giorni di cui al comma precedente il sindaco può trasmettere di propria iniziativa o deve trasmettere su richiesta dell'esperto, di cui all'art. 29, punto 3), del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta, accompagnata dal parere della commissione edilizia comunale, all'assessore provinciale competente. Il sindaco è tenuto a comunicare al richiedente l'invio della pratica all'assessore provinciale competente. In questo caso il termine di cui al primo comma è prorogato di 60 giorni.

Quando si ritiene che la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta non risulti conforme alle prescrizioni urbanistiche, l'assessore provinciale competente rinvia gli atti al sindaco del comune interessato.

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, l'assessore provinciale competente deve comunicare al comune il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio. Il sindaco deve adeguarsi al parere comunicatogli e notificare al richiedente entro 5 giorni il corrispondente provvedimento. Trascorso il termine di 60 giorni senza che l'assessore provinciale competente abbia comunicato il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, ogni decisione in merito all'autorizzazione di cui all'art. 7 è demandata al sindaco, il quale decide definitivamente entro 30 giorni.

Per la validità delle riunioni della commissione edilizia comunale è necessaria, limitatamente agli effetti dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo, la partecipazione dello esperto, rappresentante provinciale o del suo sostituto.

L'ordine del giorno contenente l'elencazione delle domande da esaminare e l'indicazione degli elementi essenziali dei singoli progetti di costruzione deve essere inviato 8 giorni prima della seduta della commissione edilizia comunale, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'assessore provinciale competente ed all'esperto, rappresentante provinciale.

L'osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti determina l'illegittimità dell'autorizzazione rilasciata e l'annullamento della stessa da parte della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente.

Quando la domanda dell'interessato con la documentazione prescritta viene sottoposta al parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio, l'assessore provinciale competente può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, fra le quali anche il previo versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Quando le opere da eseguirsi siano soggette al godimento di un contributo provinciale da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto l'importo del contributo corrispondente al valore della cauzione stessa.

La cauzione deve essere svincolata entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato il completamento del lavoro autorizzato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione ».

Art. 5.

L'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Contro il provvedimento di diniego o il rilascio di autorizzazione condizionata, emesso dal sindaco, il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al collegio per la tutela del paesaggio, nominato dalla giunta provinciale per il periodo di tre anni. Il collegio è così composto:

1) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, quale presidente; a tale scopo il presidente del relativo organo giudiziario designa un nominativo di madrelingua italiana ed uno di madrelingua tedesca;

2) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

3) da un urbanista del servizio urbanistica;

4) da un esperto in materia di tutela del paesaggio;

5) da un rappresentante scelto da una terna proposta dalla camera di commercio, industria ed agricoltura;

6) da un ingegnere od architetto, libero professionista, scelto dalla giunta provinciale da terne proposte dagli ordini professionali.

La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale. Il collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro, salvo il presidente, è sostituito in caso di assenza da un membro supplente. In caso di parità di voti, decide quello del presidente.

Alle sedute del collegio possono partecipare di volta in volta i sindaci dei comuni interessati o loro delegati ed il ricorrente; devono però allontanarsi prima della votazione. Le funzioni di segretario del collegio sono esercitate da un funzionario della provincia con qualifica non inferiore a quella di consigliere o con qualifica corrispondente.

Il ricorso deve essere deciso entro 60 giorni dalla sua presentazione. La comunicazione della decisione al ricorrente è fatta dal presidente della giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Art. 6.

L'art. 11 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine, il dissodamento di boschi, il cambio di coltura quando trattasi di pascolo ed alpe, l'alterazione del manto vegetale e della morfologia del terreno. L'autorizzazione è data con le modalità di cui al seguente art. 12.

L'esecuzione di opere di cui al precedente comma, che per loro natura o entità non siano reputate tali da recare pregiudizio al paesaggio, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, sono direttamente autorizzati dal presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente.

Le opere infrastrutturali che incidono sul paesaggio devono essere studiate a mezzo di piani esecutivi, nei quali vengono precisati i lavori di rimodellamento paesaggistico e del verde da attuarsi congiuntamente alle opere stesse.

Il deposito di macerie, immondizie o rifiuti al di fuori dei luoghi a ciò espressamente assegnati dall'autorità competente, di intesa con l'assessore provinciale competente, deve essere autorizzato con le modalità di cui al seguente art. 12 ».

Art. 7.

Lart. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La costruzione di strade, ferrovie, l'apertura di miniere, cave e torbiere, la realizzazione di grandi derivazioni di acqua, di centrali termoelettriche, aeroporti, di impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, aventi tensioni non inferiori a 5000 volt, impianti di risalita, nonchè di opere idrauliche di seconda e terza categoria, che siano progettate nell'ambito o in vista, ovvero in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico, o su immobili tutelati, devono essere autorizzate dal presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, sentito il parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio.

I progetti per le opere di cui al primo comma vengono presentati al comune interessato e trasmessi con il parere della commissione edilizia comunale all'assessore provinciale competente entro 60 giorni dalla ricezione da parte del comune della relativa domanda. Le determinazioni del presidente della giunta provinciale devono essere comunicate ai richiedenti entro 60 giorni dalla ricezione delle domande tramite il comune. Trascorso tale termine la decisione spetta alla giunta provinciale, che decide entro due mesi, sentito, ove è ritenuto opportuno, il parere di uno o più esperti iscritti all'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

Per l'esecuzione di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche e di lavori urgenti di prevenzione non è richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica.

In relazione alle opere indicate al primo comma, il presidente della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente, quando trattasi di lavori che per loro natura o entità non siano reputati tali da recare pregiudizio al paesaggio, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, può direttamente autorizzarne l'esecuzione.

Il presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari condizioni, tra le quali anche il previo versamento di una cauzione in misura proporzionata all'entità del lavoro e del danno che potrebbe essere arrecato al paesaggio. Quando le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un con-

tributo provinciale, da corrispondersi ai sensi di legge, al posto della cauzione può essere trattenuto dal contributo l'importo corrispondente al valore della cauzione stessa. La cauzione deve essere svincolata entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia notificato al presidente della giunta provinciale che il lavoro autorizzato è stato completato, previo accertamento da parte dell'ufficio provinciale competente della conformità dello stesso all'autorizzazione. In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 21, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito.

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del presidente della giunta provinciale o della decorrenza del termine di cui al precedente quinto comma è data facoltà di ricorso alla giunta provinciale, la quale decide, entro due mesi, su parere di uno o due esperti, scelti dall'albo di cui all'art. 28 della legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6.

La validità dell'autorizzazione è limitata a tre anni dalla data del rilascio; trascorso tale periodo l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'art. 822, primo comma del codice civile ».

Art. 8.

Negli articoli 7, 10, 15 e 25 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, la dizione « sezione tutela paesaggio » è sostituita dalla dizione « prima commissione provinciale per la tutela del paesaggio ».

Nell'art. 16 la dizione « della sezione tutela del paesaggio » è sostituita dalla dizione « delle commissioni provinciali per la tutela del paesaggio ».

Negli articoli 13, 18 e 21 la dizione « sezione tutela paesaggio » è sostituita dalla dizione « seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. **38**.

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del 9 ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In tutte le disposizioni del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e denominato in seguito « ordinamento urbanistico provinciale » il termine « piano provinciale di coordinamento » è sostituito dal termine « piano territoriale provinciale », i termini « piano regolatore generale » e « programma di fabbricazione » sono sostituiti dal termine « piano urbanistico comunale », i termini « piano particolareggiato », « piano di lottizzazione » e « piano di urbanizzazione » sono sostituiti dal termine « piano di attuazione » ed il termine « comitato urbanistico provinciale » è sostituito dal termine « commissione urbanistica provinciale ».

Art. 2.

L'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Alla funzione tecnico-consultiva in materia urbanistica, in osservanza dei principi e delle norme stabiliti in leggi e regolamenti, in particolare nell'ordinamento urbanistico, nella legge di riforma dell'edilizia abitativa e nella legge per la tutela del paesaggio, nonchè nel piano territoriale e nel programma provinciale di sviluppo economico, assolve la commissione urbanistica provinciale composta come segue:

1) dal capo ripartizione della programmazione economica e dell'ordinamento urbanistico, quale presidente;

2) dal capo del servizio urbanistica, quale vicepresidente;

3) dall'urbanista del servizio piano territoriale provinciale;

4) da un urbanista del servizio tutela dell'ambiente;

5) dal medico provinciale;

6) da un esperto designato dal consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.

Per ciascun membro della commissione, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto un consigliere urbanistico dell'ufficio giuridico amministrativo.

Quando si tratti di piano urbanistico comunale nuovo o rielaborato o di varianti allo stesso gli assessorati competenti vengono invitati ad inviare rappresentanti qualificati per tutte le materie di competenza autonoma comunque rilevanti per il caso in esame. Devono essere invitati ad inviare rappresentanti qualificati gli uffici statali interessati in materie riservate alla competenza dello Stato. In caso di dubbio sulla rilevanza il capo ripartizione procede d'intesa con l'assessorato o l'ufficio statale competente.

I rappresentanti così invitati possono, a conclusione della loro partecipazione alla riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte. E' obbligatoria la presa di posizione nella relazione dell'urbanista del servizio di tutela dello ambiente.

Alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il sindaco del comune territorialmente interessato od il suo delegato; è invitato altresì, senza diritto di voto, il presidente dell'azienda di cura, soggiorno e turismo o della associazione pro-loco dello stesso comune interessato.

La commissione urbanistica provinciale esprime anche parere sulle questioni ad essa sottoposte dalla giunta provinciale o dell'assessore competente in materia di urbanistica ».

Art. 3.

L'art. 3 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Alla funzione tecnico-consultiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata ai sensi della cifra 10) dell'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, assolve la commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata, composta come segue:

1) dal dirigente dell'ufficio edilizia abitativa agevolata, quale presidente;

2) dal capo del servizio urbanistica, quale vicepresidente;

3) dal medico provinciale;

4) dall'esperto designato dal consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;

5) dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;

6) da un rappresentante dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata o da un rappresentante della cooperativa per i progetti di rispettiva competenza.

Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a supplire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento; il capo servizio urbanistica non può essere sostituito quando funge da presidente.

La commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata sostituisce tutti gli organi consultivi individuali e collegiali, centrali e periferici, previsti dalle leggi statali nella materia dell'edilizia comunque sovvenzionata ».

Art. 4.

L'art. 4 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata.

La composizione delle commissioni urbanistica provinciale e di quella per l'edilizia abitativa agevolata deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Le commissioni di cui sopra sono nominate con deliberazione della giunta provinciale per la durata della legislatura. I componenti cessati per qualsiasi motivo dall'incarico sono sostituiti fino al completamento della legislatura. Quale segretario della commissione urbanistica provinciale funge un impiegato del servizio urbanistica e quale segretario della commissione tecnica per l'edilizia abitativa agevolata funge un impiegato dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

Le commissioni di cui sopra sono legalmente riunite con la partecipazione della metà dei componenti di cui ai primi commi degli articoli 2 e 3 e deliberano a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Sui piani urbanistici sottoposti ad approvazione della giunta provinciale deve essere redatta a cura del servizio urbanistica la relazione con conclusioni motivate da presentare alla giunta stessa.

Per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i compensi a componenti di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale ».

Art. 5.

L'art. 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Il progetto del piano, deliberato dalla giunta provinciale, previo parere della consulta economico-sociale, ai sensi della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è depositato ed esposto al pubblico con tutti gli allegati presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.

La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e su due quotidiani ed un settimanale. L'esposizione ha la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione del piano e degli allegati; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alla giunta provinciale, secondo la rispettiva competenza, intese a contribuire al perfezionamento del piano.

Entro i successivi 30 giorni i comuni e le comunità comprensoriali esprimono sul progetto di piano il loro parere motivato tenendo presente le osservazioni e proposte a loro presentate.

I comuni e le comunità di valle trasmettono, quindi, alla giunta provinciale il loro parere sul piano corredato dalle osservazioni e proposte presentate ».

Art. 6.

L'art. 12 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Ogni comune della provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale e di conseguenza deve procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi dodici mesi il piano deve essere adottato dal consiglio comunale.

Nel caso in cui il piano urbanistico venga rinviato al comune per rielaborazione o per modifiche, questo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 90 giorni dal rinvio ».

Art. 7.

L'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale.

Il progetto di piano urbanistico comunale deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso sull'albo comunale, su due giornali quotidiani ed un settimanale; i 30 giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso sull'albo comunale.

Il progetto di piano deve essere trasmesso entro i successivi 60 giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime.

Il piano urbanistico ha efficacia a tempo indeterminato.

Le indicazioni di piano urbanistico comunale, di piano di attuazione e di piano di risanamento nella parte in cui incidono su aree determinate ed assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati alla espropriazione od a vincoli che determinano l'inedificabilità comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo, qualora, entro 10 anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, gli enti locali competenti non abbiano provveduto alla acquisizione delle aree stesse.

Per i piani urbanistici approvati prima del 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre da tale data.

Con delibera di approvazione del piano urbanistico comunale la giunta provinciale può apportare al piano, sentita la commissione urbanistica provinciale, modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare i criteri di impostazione e le caratteristiche essenziali del piano stesso comprese le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni, nonchè quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale provinciale;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, della Provincia autonoma e delle comunità comprensoriali;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;

e) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 39, 41, 42 e 44 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20 e successive modifiche.

Entro 180 giorni dal ricevimento, ai sensi del secondo comma del presente articolo, la giunta provinciale delibera sul piano approvandolo e/o rinviandolo o rigettandolo con un'adeguata motivazione.

Decorso il termine di 180 giorni senza che la giunta provinciale abbia notificato al comune la deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto con gli elementi grafici, il comune può dare esecuzione al piano adottato. La delibera di approvazione, di rinvio o di rigetto della giunta provinciale di un piano urbanistico è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. In caso di approvazione vengono pubblicati anche le norme ed il programma di attuazione del piano urbanistico approvato.

In caso di esecutorietà del piano per decorrenza del termine di 180 giorni, di cui al comma precedente, il comune provvede alla pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione della delibera di adozione con le norme ed il programma di attuazione adottati.

Le spese di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » sono a carico dell'amministrazione provinciale ».

Art. 8.

L'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Varianti al piano urbanistico comunale.*

Per l'adozione delle varianti si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del piano. Il termine perentorio di cui all'articolo precedente si applica soltanto in caso di rielaborazione del piano.

Qualora la modifica riguardi esclusivamente determinazioni sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè le norme di attuazione ed il programma di attuazione e siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'amministrazione provinciale senza che la giunta provinciale abbia notificato al comune la deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto con

tutti gli allegati, la modifica diventa esecutiva con la pubblicazione per estratto della deliberazione del comune nel « Bollettino Ufficiale » della Regione a cura del comune ed a spese della provincia.

Le modifiche di cui alle lettere *b*) e *c*) del sesto comma dell'art. 16 possono essere apportate dalla giunta provinciale di propria iniziativa.

Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica, di cui al comma precedente, riferite in quanto occorra ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i primi tre commi dell'art. 8, riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'amministrazione provinciale, nonchè ai comuni ed alle comunità comprensoriali interessate.

Decorso il termine complessivo di 60 giorni di cui ai primi tre commi dell'art. 8, la giunta provinciale delibera in via definitiva, sentita la commissione urbanistica provinciale ».

Art. 9.

Gli articoli 20, 21 e 22 dell'ordinamento urbanistico provinciale sono sostituiti dal seguente:

« Nel piano urbanistico comunale può essere prescritto un piano di attuazione anche per le zone diverse da quelle di espansione di cui all'art. 17 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, aventi il contenuto di cui all'art. 20 della stessa legge, esclusa la suddivisione in aree per l'edilizia abitativa agevolata ed in aree residenziali.

La prescrizione di piano particolareggiato, piano di lottizzazione o di piano di urbanizzazione, per zone diverse da quelle di espansione, contenuta nei piani urbanistici comunali ed abrogata dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, può essere rinnovata dal consiglio comunale entro l'anno 1973, riferendola al piano di attuazione di cui al comma precedente, con deliberazione sottoposta soltanto al controllo di legittimità, si intende riferita al piano di attuazione di cui al comma precedente.

All'approvazione dei piani di attuazione di cui al presente articolo si applica il procedimento previsto dall'art. 36-*bis* ».

Art. 10.

Al quarto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto quanto segue:

« La partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione secondaria costituisce presupposto per la realizzazione di nuova cubatura a scopo residenziale e per il rilascio della relativa licenza edilizia in tutto il territorio comunale. Lo stesso vale per la partecipazione alla spesa per le opere di urbanizzazione primaria in caso di allacciamento alla rete idrica e di fognatura comunale ».

All'undicesimo comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale vengono aggiunte alla seconda proposizione le seguenti parole: « o di un laureato in scienze agrarie o forestali ».

L'ultimo comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« A tale scopo il comune deve sentire gli uffici decentrati, territorialmente competenti, dell'amministrazione provinciale dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 11.

L'art. 25 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Sospensione dei lavori in attesa del piano.*

A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano territoriale provinciale o di modifiche al medesimo e fino alla entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il presidente della giunta provinciale, con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio, che siano tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano.

Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale o della sua rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla data del deposito nella segreteria comunale delle proposte di modifica da parte della giunta provinciale fino alla loro esecutività, ma non oltre due anni dall'adozione rispettivamente dal deposito, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione quando riconosca che esse siano in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette ».

Art. 12.

L'art. 26 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Vigilanza sull'attività costruttiva.*

Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio, alle prescrizioni del piano territoriale provinciale, dei piani urbanistici comunali, di quelli di attuazione o di risanamento e delle licenze edilizie, nonchè ai decreti di vincolo per la tutela del paesaggio concernenti le zone urbane. Esso si avvale per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare ».

Art. 13.

L'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Sanzioni amministrative.*

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme o prescrizioni di cui all'art. 26, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

In sede di provvedimento definitivo la licenza edilizia, che risulti in contrasto con le norme o prescrizioni di cui all'art. 26, deve essere annullata.

Nel caso di lavori iniziati senza la licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione, il sindaco, previa diffida e sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, ordina la demolizione a spese del contravventore, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

I provvedimenti del sindaco sono notificati al titolare della licenza nel domicilio indicato nella domanda o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori nel domicilio di cantiere ed al titolare dell'impresa che ha eseguito o sta eseguendo i lavori. I provvedimenti definitivi di cui ai precedenti due commi devono essere comunicati anche all'amministrazione provinciale.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse dal comune con le forme dei tributi locali gravate dell'interesse legale e dell'aggio esattoriale. Al pagamento delle spese di demolizione sono comunque solidalmente obbligati:

a) nel caso in cui le opere siano state eseguite senza licenza o in difformità da essa, il committente, il titolare della impresa che ha eseguito i lavori ed il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia;

b) nel caso di opere costruite sulla base di licenza successivamente annullata, il committente ed il progettista delle opere ».

Art. 14.

All'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 27-*bis*:

« Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino o alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico provinciale.

Qualora per la medesima costruzione debba essere comminata anche una sanzione pecuniaria ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio, si applica, fra le due sanzioni, quella di importo maggiore.

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dalla provincia nel caso di intervento della stessa ».

Art. 15.

All'art. 27 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 27-*ter*:

«*Sanzioni penali.*

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme e prescrizioni previste nell'art. 26;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 36 ».

Art. 16.

L'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Sospensione e demolizione di opere difformi dalle prescrizioni di disciplina urbanistica.*

Quando siano eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa opere non rispondenti alle norme o alle prescrizioni di cui all'art. 26, l'assessore provinciale all'urbanistica può disporre la sospensione e la giunta provinciale può ordinare la demolizione delle opere, ove il comune non provveda nel termine all'uopo fissato.

I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro 5 anni dal rilascio della licenza d'uso di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o dalla dichiarazione di agibilità.

I provvedimenti di sospensione e di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della licenza o, in mancanza di questi, al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.

La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo la giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.

Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, all'esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la giunta provinciale dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa, che ha eseguito i lavori, ed il direttore dei lavori, qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-*bis* ».

Art. 17.

All'art. 28 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 28-*bis*:

« *Annullamento di provvedimento in contrasto con le norme urbanistiche.*

Entro 5 anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme o alle prescrizioni di cui all'art. 26 possono essere annullati dalla giunta provinciale.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro sei mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonchè all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

In pendenza della procedura di annullamento la giunta provinciale può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare alla amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al primo comma.

Intervenuta la deliberazione di annullamento si applicano le disposizioni dell'art. 28. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in tre mesi dalla data della deliberazione medesima.

Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'art. 28 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

E' abrogato il primo comma dell'art. 23 dell'ordinamento urbanistico provinciale ».

Art. 18.

L'art. 31 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« I regolamenti edilizi dei comuni di cui all'articolo precedente non vengono esposti e pubblicati ai sensi delle disposizioni della presente legge; sono però soggetti ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, al controllo di merito della giunta provinciale, previo parere del servizio urbanistica ».

Art. 19.

L'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« Prima dell'approvazione di un piano urbanistico comunale è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Prima dell'approvazione di un piano di attuazione non può essere rilasciata licenza edilizia singola.

La convenzione di cui all'art. 22 delle legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, contenente anche congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione stessa, deve essere approvata con deliberazione della giunta comunale nelle forme di legge.

Il rilascio di licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi ».

Art. 20.

All'art. 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente art. 36-*bis*:

« *Piani di risanamento.*

Il piano di risanamento deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.

Il piano di risanamento deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni e le proposte di cui sopra e con le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime.

La giunta provinciale delibera sul piano di risanamento, sentita la commissione urbanistica provinciale.

L'approvazione del piano di risanamento equivale anche a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle misure in esse previste ».

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal giorno di deposito del progetto di piano urbanistico comunale o di una variante concernente la perimetrazione della zona di risanamento, in tale zone è vietato il rilascio di licenza edilizia singola fino all'approvazione del relativo piano, di cui all'art. 2 ».

Art. 21.

I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di risanamento nonchè tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'amministrazione provinciale senza che la giunta provinciale abbia notificato al comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il presidente della giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 22.

L'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« *Verde agricolo. Fabbricati rurali.*

Nei comuni dotati di piano urbanistico nelle zone con funzione agricola è consentita, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda, la costruzione di fabbricati rurali. Per fabbricati rurali si intendono le costruzioni ad uso aziendale, per il ricovero del bestiame, per il deposito degli attrezzi, nonchè gli impianti per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo, come saranno definiti nel regolamento di esecuzione, realizzati da coltivatori diretti singoli od associati.

Costruzioni a scopo residenziale.

I proprietari di minine unità colturali effettivamente coltivate possono realizzare nella sede dell'azienda agricola, come sarà precisato nel regolamento di esecuzione, volume a scopo residenziale nella misura massima di 2.500 mc, computando a tale scopo con la densità di 0,04 mc/mq i terreni coltivati costituenti la minima unità colturale. Il volume complessivamente realizzato forma parte inscindibile della minima unità colturale.

La cubatura residenziale ammissibile ai sensi del comma precedente, eccedente quella preesistente, può essere realizzata eccezionalmente ed in base ad esigenze oggettive, come esposizione, pericolo di franamento, accessibilità, e previa autorizzazione dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio, fuori della sede dell'azienda, a condizione che la cubatura residenziale distaccata raggiunga almeno 1.000 mc e continui a formare parte inscindibile con la minima unità colturale.

Trasferimento di aziende agricole.

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio, le aziende agricole, costituenti minime unità colturali, ubicate in zona residenziale non rurale, possono trasferire la loro sede nel verde agricolo.

Cubatura residenziale minima.

Proprietari di minime unità colturali, i quali non hanno la disponibilità di terreni sufficienti per realizzare la propria abitazione, osservando la densità di 0,04 mc/mq, possono comunque costruire vani abitabili nella misura massima di 1.500 mc. In caso di acquisto di nuovo terreno il volume dell'abitazione di cui sopra vincola le relative aree in rapporto alla densità edilizia di 0,04 mc/mq.

Fabbricati rurali esistenti.

Fabbricati rurali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella sede dell'azienda agricola, costituente minima unità colturale, esuberanti alla razionale conduzione dell'azienda stessa, possono essere trasformati in vani abitabili nei limiti della cubatura preesistente, semprechè il complessivo volume a scopo residenziale nella sede dell'azienda non superi i 2.500 mc. La trasformazione deve essere autorizzata prima della demolizione della costruzione preesistente il cui volume viene preventivamente accertato dal comune.

Se la demolizione viene eseguita senza autorizzazione il proprietario decade dal diritto alla trasformazione.

Impianti agricoli ed aziende ortofloricole.

Nella sede di impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, nonchè di aziende zootecniche industrializzate e di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di una o due abitazioni, ciascuna nella misura massima di 400 mc. La necessità di una o due abitazioni deve essere accertata dall'ufficio provinciale competente in base alle esigenze oggettive di continuità di presenza per l'esercizio della attività produttiva sopra indicata.

Esercizi alberghieri nel verde agricolo.

Esercizi alberghieri esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio nel verde alpino, nel bosco, il giorno 22 aprile 1970 (data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1970, n. 6), possono essere ampliati o ricostruiti indipendentemente dalla densità fondiaria, per consentire una maggiore funzionalità dell'esercizio nei limiti da determinare nel regolamento di esecuzione. La licenza edilizia viene rilasciata su conforme parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da un esperto in materia di turismo, scelto da una terna proposta dall'associazione provinciale di categoria.

Nelle zone di cui al comma precedente, il sindaco può, qualora non ostino gravi motivi d'interesse generale, autorizzare la ricostruzione, negli stessi limiti planivolumetrici, di edifici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da catastrofi o quando gli stessi devono essere demoliti per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, ferma restando la destinazione preesistente.

Costruzioni esistenti.

In deroga alla densità edilizia ammessa nel verde agricolo, il sindaco può autorizzare ampliamenti minori di edifici a scopo residenziale e produttivo esistenti nel verde agricolo, che non sono sorti abusivamente a norma dei commi seguenti.

Per l'ampliamento di edifici a scopo residenziale il sindaco può rilasciare licenza edilizia soltanto qualora trattasi di singoli edifici abitati, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a 700 mc. L'ampliamento può quindi essere autorizzato fino al raggiungimento di tale limite.

In ogni caso è consentita la costruzione di autorimesse nella misura stabilita nell'art. 39 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Gli impianti di produzione possono essere ampliati per consentire una maggiore funzionalità dell'impianto nei limiti da determinare nel regolamento di esecuzione.

Zone residenziali rurali.

Ai sensi dell'art. 14, punto 2), e dell'art. 16, settimo comma, dell'ordinamento urbanistico le zone residenziali, diverse da quelle di espansione, con strutture insediative rurali possono essere definite zone residenziali rurali per la conservazione dei fabbricati rurali compresa l'edificazione residenziale. In queste zone l'ammodernamento funzionale o la ricostruzione dei fabbricati deve essere affettuato conservando il carattere architettonico ed ambientale delle strutture preesistenti.

Nelle altre zone residenziali il consiglio comunale può, eccezionalmente, in conformità alle norme di attuazione dello strumento urbanistico, per motivi di pubblico interesse, caso per caso, disporre la cessazione di aziende agricole.

Qualora si tratti di coltivatore diretto ammissibile alle agevolazioni per l'edilizia popolare, a norma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, art. 2, lettera *d*), il quale è costretto ad impiantare nell'ambito della sua minima unità colturale una nuova azienda il comune per un terzo e l'amministrazione provinciale per due terzi concorrono a rendere il trasferimento economicamente sopportabile.

Al relativo onere il comune fa fronte con le entrate del contributo di urbanizzazione di cui all'art. 24, nonchè con quelle previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 246. L'amministrazione provinciale fa fronte all'onere nel limite della quota dell'apposito fondo provinciale ».

Art. 23.

L'art. 49 dell'ordinamento urbanistico provinciale è abrogato.

Art. 24.

Per quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge, rimane in vigore con forza di legge il testo unico delle leggi provinciali in materia urbanistica, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20

Norma transitoria

Art. 25.

Fino a quando la materia delle minime unità colturali non sarà disciplinata con apposita legge provinciale, la minima unità colturale, ai sensi dell'art. 846 e seguenti del codice civile, è determinata per zone e categorie di aziende amogenee dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i masi chiusi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(13571)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.